D.A. n. 199 **/Gab. del** 01/07/2026

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
L'ASSESSORE

L'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e
VISTA la legge regionale **6 maggio 1981, n. 98**, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali", quale disciplina generale delle aree protette regionali;
29 dicembre 1962, n. 28 (Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana), e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale **9 agosto 1988, n. 14**, recante modifiche e integrazioni alla L.R. 6 maggio 1981, n. 98, relative all'istituzione e alla gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali;
VISTA Legge regionale 12 maggio 2025, n. 22 – modifica ed integrazione alla disciplina della procedura per la nomina dei direttori degli enti parco (Finanziaria regionale 2025)
VISTO il D.P. Reg. n. 420Area 1/ Segr. Gen. del 05/08/2024 con il quale il Presidente della Regione siciliana ha nominato l'On. Avv. Giuseppa Savarino Assessore Regionale, con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
VISTA la legge di stabilità regionale 2026/2028 n. 1 del 05/01/2026
VISTA la legge n. 2 del 05/01/2026 di approvazione del Bilancio regionale 2026-2028;
VISTO il parere favorevole della IV commissione all'ARS;
CONSIDERATO che la disciplina della dirigenza e dell'esercizio delle funzioni di Direttore di Ente Parco deve essere attuata mediante l'istituzione di un **Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Ente Parco**;
– che la Regione Siciliana, ai sensi della normativa regionale richiamata, ha competenza a disciplinare le procedure e i criteri per la selezione e la nomina dei Direttori degli Enti Parco regionali;
– che è necessario prevedere modalità trasparenti di iscrizione all'Albo e criteri di valutazione dei titoli, nonché prevedere la possibilità di iscrizione "di diritto" per coloro che abbiano già svolto il ruolo di Direttore di Ente Parco;

Tutto ciò premesso:

DECRETA quanto segue.

Articolo 1
Modalità di iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio
Dell'attività di direttore di Ente Parco di cui alla legge regionale 12 maggio 2025 n.22 e ss.mm.ii

1.È istituito presso l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente l'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Ente Parco (di seguito "Albo"), ai sensi della legge regionale vigente in materia di aree naturali protette.

2.L'iscrizione all'Albo avviene:
a) mediante concorso pubblico per titoli, bandito con cadenza almeno biennale dall'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente;
b) **di diritto**, su domanda dell'interessato, per coloro che abbiano già svolto l'incarico di Direttore di Ente Parco regionale o nazionale.
3.Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana e disciplina modalità, termini e criteri di valutazione dei titoli.

Articolo 2
Requisiti di ammissione al concorso

1.Per l'iscrizione all'Albo mediante concorso è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
b) laurea specialistica, o magistrale, conseguita presso un'università statale della Repubblica italiana o presso un'università non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale.

Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli indicati, secondo la vigente normativa. Gli estremi del provvedimento di equipollenza dovranno essere dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione.

2**.** È, altresì, richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) essere dirigente di ruolo appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con specifica esperienza maturata in materia di tutela delle aree protette e della biodiversità;
b) essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avendo ricoperto incarichi di servizio correlati a materie legate alla tutela delle aree protette e della biodiversità o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aver maturato almeno quattro anni di servizio in materia ambientale, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea;
c) essere in possesso di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversità, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, nelle medesime materie anche presso amministrazioni regionali , in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza.
d) essere in possesso di comprovata esperienza almeno quinquennale in funzioni di direzione, coordinamento o gestione di strutture organizzative complesse, pubbliche o private, anche non operanti in ambito ambientale, purché l'esperienza sia documentata e coerente con le

competenze richieste per la gestione di un Ente Parco, con particolare riferimento alla programmazione, alla gestione amministrativa e finanziaria, all'organizzazione delle risorse umane e alla gestione dei procedimenti amministrativi.

3.Costituisce titolo sufficiente per l'iscrizione di diritto all'Albo l'aver svolto l'incarico di Direttore di Ente Parco regionale o nazionale purché l'incarico sia stato conferito con atto formale dell'amministrazione competente.
4. Il candidato attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indica le condanne penali o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche di primo grado riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il candidato non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Art. 3
Commissione di valutazione e giudizio di idoneità

1.La valutazione dei titoli dei candidati che accedono all'Albo mediante concorso è effettuata da una Commissione nominata con decreto dell'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente.
La Commissione è composta da tre membri:

a) il Dirigente Generale del Dipartimento regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di Presidente;
b) due dirigenti regionali appartenenti all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente.

La partecipazione alla Commissione non dà diritto a compensi.
2.La valutazione dei titoli avviene sulla base della griglia allegata al presente regolamento
3.I soggetti che accedono all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) (iscrizione di diritto) non sono soggetti a valutazione comparativa, ferma restando la verifica dei requisiti dichiarati.
.

Art. 4
Cancellazione e sospensione dall'Albo

1.Non possono essere iscritti all'Albo e, se già iscritti, ne sono cancellati coloro che:
a) si trovano in stato di interdizione dai pubblici uffici
b) siano stati destituiti o licenziati da pubbliche amministrazioni per gravi inadempienze;
c) abbiano riportato condanne per reati incompatibili con l'esercizio delle funzioni.
2.L'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, accertata la perdita dei requisiti, previo contraddittorio con l'interessato, dispone con provvedimento motivato la cancellazione dall'Albo.
3.Il collocamento in quiescenza non comporta la cancellazione automatica dall'Albo, in quanto l'iscrizione attesta esclusivamente il possesso dei requisiti di idoneità professionale. Resta ferma, ai fini dell'eventuale conferimento dell'incarico di Direttore di Ente Parco, la verifica del rispetto della normativa vigente in materia di inconferibilità, incompatibilità e limiti al conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza. L'interessato può in ogni caso chiedere la cancellazione dall'Albo.
4.L'Assessorato può disporre la sospensione cautelare dall'Albo per un periodo massimo di diciotto mesi qualora emergano fatti o circostanze che possano compromettere il prestigio dell'amministrazione o l'idoneità allo svolgimento delle funzioni.

Art. 5
Disciplina transitoria e abrogazioni

1.Sono iscritti di diritto all'Albo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tutti coloro che abbiano svolto l'incarico di Direttore di Ente Parco regionale o nazionale, anche in regime di incarico temporaneo o ad interim, purché formalmente conferito con atto dell'amministrazione competente.
2.I soggetti di cui al comma 1 presentano istanza di iscrizione corredata da documentazione attestante l'incarico svolto.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente regolamento.

Art.6

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21,

L'ASSESSORE
On. Avv. Giuseppe Savarino

GIUSEPPA SAVARINO
2026.07.01 12:14:24
CN=GIUSEPPA SAVARINO
C=IT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97=VATIT-80012000826
RSA/2048 bits